

Legge regionale 10 aprile 2001 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.).

Art. 6

(Istituzione del Co.Re.Com.)

1. È istituito il Co.Re.Com. quale organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità, nonché organo di consulenza della Regione in materia di comunicazioni.

2. Il Co.Re.Com. ha sede presso il Consiglio regionale.